D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7172
L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727/2017, d.g.r. n. XI/1616/2019, d.g.r. n. XI/3142/2020. Approvazione del piano di riparto delle risorse per le «Misure forestali» e delle procedure unificate per la presentazione delle domande alle comunità montane, anno 2020, impegno e liquidazione a favore di beneficiari diversi – ruoli n. 60692, 60712, 60713, 61419

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare:

- gli artt. 25 e 26 relativi alla concessione di aiuti, cosiddette «Misure Forestali»;
- l'art. 29 c. 1 che prevede che le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui sopra sono presentate all'ente competente per materia dalle imprese agricole e forestali e dagli Enti pubblici;
- l'art. 29 c. 4 che prevede che Regione Lombardia definisca la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni al fine di garantire omogenea applicazione dell'aiuto;
- l'art. 34, comma 2, che individua nelle Comunità montane l'ente competente per le istruttorie delle richieste per l'accesso alle misure d'intervento;

Preso atto che, con decisione n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017, la Commissione Europea ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure Forestali»;

Vista la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ai «Servizi Ambientali» affidati ai Consorzi Forestali, come aggiornata da d.g.r. XI/3142 del 18 maggio 2020 avente per oggetto «Aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» in merito all'aiuto sa.46096 (2016/n) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2»;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUUE L352 24 dicembre 2013);

Vista la d.g.r. XI/1616 del 15 maggio 2019 ««Misure forestali» (l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articoli 25 e 26) – stanziamento risorse per gli anni 2019 e 2020», che stanzia risorse per gli anni 2019 e 2020 a favore delle Comunità Montane, impegnando la Giunta regionale a stanziare altre risorse per l'anno 2021;

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. XI/1616/2019 stabilisce altresì:

- che, per l'anno 2020, saranno trasferite a favore delle Comunità Montane risorse finanziarie pari alla somma complessiva di € 3.200.000, bilancio 2020;
- di prevedere la possibilità di stanziamenti aggiuntivi nel corso dell'esercizio corrente, qualora ulteriori risorse si rendano disponibili;
- di dare mandato al dirigente competente di procedere al riparto delle risorse;

Visto il decreto n. 8089 del 6 giugno 2019 «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. n. x/6727 del 28 aprile 2017, d.g.r. n. XI/1616 del 15 maggio 2019: approvazione del piano di riparto delle risorse e delle procedure per l'apertura dei bandi, anno 2019, impegno a favore delle Comunità montane, e contestuale approvazione delle relative procedure amministrative – ruolo n. 57333, 57334, 57335» che:

- approva le procedure unificate per le «misure forestali» per il triennio 2019-2021, stabilendo che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, procedano all'apertura dei bandi al fine di individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendone in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. X/6527/2017;
- dispone che le somme di competenza relative all'anno 2020 siano impegnate una volta trasmessi da tutte le Comunità montane a Regione Lombardia, i monitoraggi degli impegni e delle liquidazioni, nonché gli altri monitoraggi di competenza delle Comunità montane stesse (autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi, proventi dei piani di assestamento, sanzioni introitate per danni ai boschi e ai terreni soggetti al vincolo idrogeologico);

Visto il decreto n. 6439 del 1° giugno 2020 con il quale sono state messe a disposizione ulteriori risorse da ripartire alle Comunità Montane con lo stanziamento di 1.500.000 euro al capitolo 16.01.203.013411 avente la seguente descrizione «contributi alle amministrazioni locali per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale»;

Vista la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7783 avente ad oggetto «D.g.r. 28 aprile 2017 n. x/6527 «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt.25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2» – Determinazioni in ordine ai criteri di riparto e stanziamento delle risorse per l'anno 2018», con la quale sono stati approvati i seguenti criteri per il riparto delle risorse finanziarie tra le Comunità Montane;

a) superficie boschiva (30% dello stanziamento);
b) coefficiente di boscosità, dato dal rapporto tra superficie a bosco e superficie totale (20% dello stanziamento);
c) lunghezza della rete delle strade agro-silvo-pastorali (20% dello stanziamento);
d) superficie in classe di fattibilità geologica 3 e 4, esterna al «Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico» dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali (30% dello stanziamento);

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. X/7783/2018 stabilisce altresì che i valori numerici di cui alle lettere a), b), c) dei criteri di riparto siano ricavati dalla più recente edizione del Rapporto sullo stato delle foreste, di cui all'art. 47, comma 1bis della l.r. 31/2008 e che i valori numerici di cui alla lettera d) siano ricavati dalle elaborazioni delle informazioni contenute nel Geoportale della Lombardia;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n.26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di Previsione 2020-2022»;

Visto il decreto n.19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2020 di complessivi € 4.700.000,00, così imputati:

- di euro 500.000,00 sul capitolo 16.01.203.10609 avente la seguente descrizione «Interventi in materia di servizi ambientali per le diverse attività sulle superfici forestali svolte da Amministrazioni locali - consorzi forestali», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.01.02;
- di euro 2.000.000,00 sul capitolo 9.05.203.13389 avente la seguente descrizione «Contributi agli investimenti a favore delle amministrazioni locali per il sostegno al comparto forestale», Missione 9, Programma 9.05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.01.02;
- di euro 700.000,00 sul capitolo 9.05.203.13491 avente la seguente descrizione «Interventi in materia di servizi ambientali per le diverse attività sulle superfici forestali svolte dai consorzi forestali - amministrazioni locali» Missione 9, Programma 05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.01.02;
- di euro 1.500.000 sul capitolo 16.01.203.13411 avente la seguente descrizione: «contributi alle amministrazioni locali per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione in materia forestale» Missione 16, Programma 16.01, Titolo 2, Codice 2.03.02.01;

Ritenuto quindi:

- di approvare il riparto delle risorse complessive di 4.700.000,00 a favore delle Comunità Montane per le «Misure Forestali» di cui alla l.r. 31/2008;
- di approvare l'Allegato 2 «Procedure unificate per l'apertura dei bandi delle «Misure forestali» da parte delle Comunità montane ai sensi della l.r. 31/2008, artt. 25 e 26», che contiene le procedure unificate ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di recepire gli aggiornamenti apportati con sopra citata d.g.r. XI/3142/2020;
- di impegnare e contestualmente liquidare l'importo di € 4.700.000, come indicato nei ruoli n. 60692, 60712, 60713, 61398, costituiti rispettivamente da numero 3, 8, 3, 12 fogli per complessivi 26, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di stabilire che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento, non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare il riparto dei fondi a favore delle Comunità montane per la concessione alle imprese agricole e forestali e agli Enti pubblici di aiuti per le «Misure Forestali» di cui alla l.r. 31/2008, per un importo complessivo di € 4.700.000,00 secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. X/7783/2018, così come riportato nella tabella dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	*Codice*	*Capitolo*	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Anno 2022*
MISURE FORESTALI_ 10609	60692	16.01.203.10609	500.000,00	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_13389	60712	9.05.203.13389	2.000.000,00	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_13491	60713	9.05.203.13491	700.000,00	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_13411	61419	16.01.203.13411	1.500.000,00	0,00	0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/ Ruolo	*Codice*	*Capitolo*	*Impegno*	*Imp. Perente*	*Da liquidare*
MISURE FORESTALI_ 10609	60692	16.01.203.10609	2020/0/0		500.000,00
MISURE FORESTALI_13389	60712	9.05.203.13389	2020/0/0		2.000.000,00
MISURE FORESTALI_13491	60713	9.05.203.13491	2020/0/0		700.000,00
MISURE FORESTALI_13411	61419	16.01.203.13411	2020/0/0		1.500.000,00

Cod.Ben. Ruolo	*Denominazione*	*Cod.Fiscale*	*Partita IVA*	*Indirizzo*
60692	MISURE FORESTALI_10609			
60712	MISURE FORESTALI_13389			
60713	MISURE FORESTALI_13491			
61419	MISURE FORESTALI_13411			

4. di approvare l'Allegato 2 «Procedure unificate per l'apertura dei bandi delle «Misure forestali» da parte delle Comunità montane ai sensi della l.r. 31/2008, artt. 25 e 26», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. X/3142/2020;

6. di dare atto che le Comunità montane erogheranno, a favore delle imprese agricole e forestali e degli Enti pubblici, gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. X/3142/2020 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il Dirigente
Roberto Carovigno

Allegato n. 1

Art. 25-26 l.r. 31/2008: riparto integrativo coi criteri d.g.r. 7783/2018 relativamente all'anno 2020

COMUNITA' MONTANA	Superficie boschiva (ha)	Coefficiente di boscosità (bosco / territorio)	Lunghezza rete VASP (km)	Superficie territoriale in classe di fattibilità geologica 3 e 4 esterna alle area PAI (ha)	Quota in proporzione alla superficie boschiva (€)	Quota in proporzione al coefficiente di boscosità (€)	Quota in proporzione alla lunghezza rete VASP (€)	Quota in proporzione alla superficie territoriale in classe di fattibilità geologica 3 e 4 esterne al PAI (€)	Totale assegnazione
€ 4.700.000,00	**RSF**	**RSF**	**RSF**	**Geoportale**	**30%**	**20%**	**20%**	**30%**	**100%**
ALTA VALTELLINA	22.031	*24,58%*	486	43.395	59.144,98	18.699,88	73.565,22	101.316,43	**€ 252.726,50**
DI SCALVE	6.501	*46,11%*	109	5.941	17.452,75	35.079,39	16.499,19	13.869,75	**€ 82.901,08**
LAGHI BERGAMASCHI	17.277	*54,42%*	230	18.747	46.382,27	41.401,44	34.814,81	43.770,33	**€ 166.368,85**
LARIO INTELVESE	11.743	*61,30%*	118	12.137	31.525,55	46.635,58	17.861,51	28.337,20	**€ 124.359,85**
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	12.264	*50,74%*	83	10.436	32.924,24	38.601,79	12.563,61	24.365,39	**€ 108.455,02**
OLTREPO' PAVESE	23.324	*49,22%*	423	33.283	62.616,20	37.445,41	64.028,99	77.707,10	**€ 241.797,69**
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	21.770	*58,40%*	228	19.851	58.444,29	44.429,33	34.512,08	46.347,19	**€ 183.732,88**
PIAMBELLO	9.133	*64,34%*	15	6.314	24.518,68	48.948,34	2.270,53	14.740,85	**€ 90.478,41**
SEBINO BRESCIANO	8.860	*49,74%*	88	6.196	23.785,78	37.841,01	13.320,45	14.466,21	**€ 89.413,45**
TRIANGOLO LARIANO	15.348	*60,71%*	229	16.062	41.203,63	46.186,72	34.663,45	37.500,01	**€ 159.553,81**
VALCHIAVENNA	20.891	*36,26%*	156	26.486	56.084,50	27.585,75	23.613,53	61.836,94	**€ 169.120,72**
VALLE BREMBANA	40.649	*62,79%*	196	40.568	109.127,33	47.769,14	29.668,28	94.715,51	**€ 281.280,25**
VALLE CAMONICA	65.021	*51,14%*	1.340	80.095	174.557,01	38.906,10	202.834,14	187.002,14	**€ 603.299,39**
VALLE IMAGNA	5.892	*58,49%*	61	6.847	15.817,81	44.497,80	9.233,49	15.985,17	**€ 85.534,28**
VALLE SABBIA	38.402	*69,41%*	347	36.173	103.094,97	52.805,48	52.524,96	84.454,30	**€ 292.879,71**
VALLE SERIANA	34.813	*52,93%*	254	34.262	93.459,85	40.267,89	38.447,67	79.992,61	**€ 252.168,01**
VALLE TROMPIA	27.359	*71,77%*	295	29.093	73.448,66	54.600,91	44.653,78	67.925,53	**€ 240.628,88**
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	22.399	*51,41%*	194	23.711	60.132,92	39.111,51	29.365,54	55.359,93	**€ 183.969,89**
VALLI DEL VERBANO	17.465	*57,79%*	212	13.542	46.886,98	43.965,26	32.090,18	31.617,64	**€ 154.560,06**
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	21.898	*59,39%*	144	21.594	58.787,92	45.182,50	21.797,10	50.415,63	**€ 176.183,15**
VALTELLINA DI MORBEGNO	26.654	*53,74%*	227	30.057	71.556,00	40.884,11	34.360,71	70.176,54	**€ 216.977,36**
VALTELLINA DI SONDRIO *	34.508	*44,37%*	273	57.348	92.641,04	33.755,76	41.323,67	133.892,81	**€ 301.613,28**
VALTELLINA DI TIRANO	21.011	*46,53%*	502	31.783	56.406,66	35.398,92	75.987,12	74.204,79	**€ 241.997,49**
SOMMA	**525.213**	**1235,58%**	**6.210**	**603.920**	**1.410.000,00**	**940.000,00**	**940.000,00**	**1.410.000,00**	**€ 4.700.000,00**

** = Comprende il territorio del Comune di Sondrio.*

ALLEGATO 2

PROCEDURE UNIFICATE

ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008,

per i bandi delle Comunità montane relativi alle "Misure forestali"

di cui agli articoli 25 e 26 della l.r. 31/2008

Sommario

1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

1.2 Territorio di Applicazione

1.3 Azioni attivate e beneficiari

1.4 Condizioni per tutte le azioni

1.5 Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000

1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni

1.7 Dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi e ammontare dell'aiuto

1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

2 AZIONI E SPESE AMMISSIBILI

2.1 Azione 2 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate"

2.2 Azione 3 "Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)"

2.3 Azione 4 "Miglioramenti forestali"

2.4 Azione 5 "Taglio esotiche a carattere infestante"

2.5 Azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali"

2.6 Azione 7 "Costruzione di strade agro-silvo-pastorali"

2.7 Azione 9 "Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)"

2.8 Azione 10-11 "Aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF), ivi compreso il piano VASP"

2.9 Azione 12 "Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

3.1 Bandi delle Comunità Montane

3.2 Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane

3.3 Criteri di selezione

3.4 Presentazione delle domande

3.4.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente

3.4.2 Tempi e modalità di presentazione

3.4.3 Documentazione da allegare alle domande

3.4.4 Errore palese

3.5 Istruttoria delle domande

3.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

3.5.2 Approvazione degli esiti istruttori
3.5.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento
3.5.4 Validità delle domande
3.6 Iter progetti esecutivi
3.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi
3.6.2 Verifica dei progetti esecutivi
3.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi
3.7 Esecuzione dei lavori
3.7.1 Denuncia di taglio informatizzata
3.7.2 Varianti in corso d'opera
3.7.3 Proroga ultimazione lavori
3.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi
3.8.1 Spese generali
3.8.2 IVA
3.8.3 Pagamenti
3.8.4 Anticipo
3.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)
3.8.6 Saldo
3.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta
3.8.7 Svincolo della polizza fidejussoria
3.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario
3.9.1 Decadenza
3.9.2 Rinuncia
3.9.3 Cambio del beneficiario
3.10 SISCO
3.11 Svolgimento dei controlli
3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane
3.12.1 Monitoraggio annuale
3.12.2 Rendicontazione finale
4. RIPARTI
ALLEGATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.
MODELLI GRADUATORIE
PROSPETTO VARIANTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali del territorio regionale, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla protezione, conservazione, valorizzazione degli ecosistemi forestali, alla tutela della biodiversità, alla protezione dei versanti per accrescerne la stabilità, nonché al mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita nelle aree montane.
Le presenti procedure unificate sono disposte ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008, che reca: «Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni».

1.2 Territorio di Applicazione

I bandi delle Comunità montane finanziano interventi realizzati in Lombardia, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità montane stesse o nel territorio del Comune di Sondrio.
Le domande riferite al territorio del Comune di Sondrio sono di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

1.3 Azioni attivate e beneficiari

Le Comunità Montane possono attivare nei loro bandi tutte le azioni previste dalla d.g.r. n. XI/3142 del 18 maggio 2020, alla quale si rimanda, tranne la n. 1, che è finalizzata alla creazione di nuovi boschi in pianura, e la n. 8, che è di competenza, ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia:

Codice Azione	Azione	Beneficiari
2	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori[1], pubblici e privati (esclusi i Consorzi forestali[2])
3	Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)	Enti pubblici (su reticolo idrografico minore)
4	Miglioramenti forestali	Persone fisiche proprietari e/o conduttori di terreni forestali silvicoltori pubblici e privati [3]
5	Taglio esotiche a carattere infestante	Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori[4], pubblici e privati (esclusi i Consorzi forestali[5])
6	Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali	Comuni, Comunità Montane e soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati
7	Costruzione di strade agro-silvo-pastorali di classe III	Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane
9	Predisposizione e aggiornamento Piani di Assestamento Forestale	Comuni e imprese proprietarie o conduttrici di boschi

[1] Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte delle Comunità montane.
[2] Riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008
[3] Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte delle Comunità montane.
[4] Sono conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, diritto reale, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno i mappali catastali inseriti nel proprio fascicolo aziendale (decreto 5490/2015) alla data di apertura dei bandi da parte delle Comunità montane.
[5] Riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008

Codice Azione	Azione	Beneficiari
10-11	Aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale e dei piani della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale ivi contenuti	Comunità montane, Parchi regionali
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale	Imprese boschive lombarde iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati Membri dell'UE

1.4 Condizioni per tutte le azioni

1) Tutti gli interventi (eccetto quelli di azione 9, 10-11, per i quali si rimanda alla normativa specifica) devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007);
2) L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
3) Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dagli artt. 25-26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica "**L.R. 31/2008, ART. 25-26 (BANDI MONTAGNA 2019-2021)**"[6];
4) Salvo per le azioni 10-11, è necessario il "Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000" dettagliato nel paragrafo successivo;
5) Qualora interventi di Azione 2, 4, 5 o 12 siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.
6) Il ricavato della vendita del materiale legnoso va detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

1.5 Parere di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire un parere di compatibilità all'ente gestore delle predette aree inviando allo stesso via PEC copia del progetto. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente o, in mancanza, entro 30 giorni.
Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000";
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

Il parere deve essere allegato alla domanda di aiuto. I bandi delle Comunità Montana possono tuttavia prevedere che alla domanda di aiuto sia allegata solo la richiesta di parere all'Ente gestore: in questo caso il parere deve pervenire alla Comunità Montana entro il termine perentorio stabilito dai bandi.
Il parere non è richiesto per gli interventi di Azione 10 e 11.
In caso di presentazione del progetto esecutivo, il parere è assolto da eventuali autorizzazioni rilasciate dal medesimo Ente gestore che dichiarano la compatibilità dell'intervento proposto con e "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 c. 6 della l.r. 86/1983, «*i pareri di competenza dell'ente gestore del parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate*»[7].

---

[6] Si ricorda comunque che non è possibile presentare Segnalazioni Certificate di **Inizio Attività** prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto indicherebbe l'inizio dei lavori prima della presentazione della domanda, cosa vietata.
[7] Questa disposizione non si applica ai pareri di competenza degli Enti gestori di parchi nazionali, di riserve naturali e di siti natura 2000.

1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni

Non possono essere finanziati:
1. gli interventi iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto[8], ad eccezione delle spese sostenute per la redazione del progetto e le analisi preliminari;
2. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti;
3. gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento, come indicato nel paragrafo 1.5
4. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
5. gli interventi di Azione 2a, 2b e 4 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale approvati o in mancanza dai Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti;
6. gli interventi di Azione 12 che non siano previsti dai Piani di Assestamento Forestale;
7. tutti gli interventi in contrasto con le indicazioni degli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale, salvo diversa prescrizione del piano di assestamento forestale eventualmente presente;
8. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui alla l.r. n. 10 del 31 marzo 2008, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
9. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
10. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
11. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
12. gli interventi ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
13. gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici o sportivi come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale;
14. in generale opere che possono non si configurano come interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (es. opere di difesa antivalanghe).

1.7 Dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi e ammontare dell'aiuto

La dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi è costituita da:
1) somme trasferite da Regione Lombardia alle Comunità Montane;
2) eventuali fondi integrativi messi a disposizione da parte delle Comunità Montane, come da paragrafo 3.2;

Per quanto riguarda il punto 1), le Risorse trasferite da Regione Lombardia sono state stanziate dalla d.g.r. 1616/2019 in:
a) € 2.928.820,69 per l'anno 2019;
b) € 3.200.000,00 per l'anno 2020;

e potranno aggiungersi eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da Regione Lombardia.

Gli aiuti sono concessi dalle Comunità Montane ai singoli Beneficiari sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima del **100%** della spesa ammessa a finanziamento, come dettagliato nei paragrafi seguenti.
I bandi delle Comunità Montana possono prevedere una percentuale di contributo inferiore.

1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato

Le presenti procedure sono redatte nel rispetto della Decisione della Commissione Europea n. C(2017) 17715 final del 9 marzo 2017 in merito all'Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N) "Disposizioni

[8] La presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima della presentazione della domanda di aiuto comporta pertanto la bocciatura della domanda di aiuto.

attuative quadro Misure Forestali" e del regolamento (UE) n. 1407/2013, successivamente aggiornata con decisione C(2020) 1904 final del 30.03.2020 che ha approvato il regime SA.55835 (2019/N) Disposizioni attuative del quadro "misure forestali".

I contributi dell'Azione 2 (Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate), dell'Azione 3 (Interventi di Sistemazione Idraulico-Forestali), dell'Azione 4 (Miglioramenti forestali), dell'Azione 5 (Taglio esotiche a carattere infestante), dell'Azione 6 (Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali) e dell'Azione 7 (Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali) non saranno concessi alle imprese in difficoltà cosi come definite dall'art. 2, paragrafo 14, del predetto Reg. UE n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione. I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A).

I contributi da assegnare per le Azioni 9 (Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale) e 12 (Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale) dovranno rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e i richiedenti, in fase di presentazione della domanda, dovranno compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis* (modello Allegato B), dichiarando quali *de minimis* gli siano stati assegnati e in quale posizione si trovino rispetto alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né con *de minimis* che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.
Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, informando la Comunità montana competente. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, le Comunità Montane sono individuate quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

Codice Azione	**Azione**	**Normativa UE di riferimento**	**Registro beneficiari**	**Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto**	**Verifiche che esegue la Comunità montana**
2, 3, 4, 5, 6, 7	Varie	SA.46096 (2016/N)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A)	• imprese in difficoltà • cumulo aiuti, • *de minimis,* • *Visura Deggendorf*
9	Predisposizione e aggiornamento Piani di Assestamento Forestale	Reg. (UE) 1407/2013 *de minimis*	RNA	*de minimis* (Allegato B)	• cumulo aiuti, • *de minimis*
10-11	Piani di Indirizzo Forestale e piani VASP ivi contenuti	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 c. 1	L'Azione non costituisce "Aiuto di Stato" e pertanto non sono previsti controlli in merito.		

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto	Verifiche che esegue la Comunità montana
12	Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale	Reg. (UE) 1407/2013 *de minimis*	RNA	*de minimis* (Allegato B)	• cumulo aiuti, • *de minimis*

Ovvero i soggetti richiedenti agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione del regime di aiuto di stato SA.46096 (2016/N) devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 come da allegato A riguardanti:
- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l'attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà cosi come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

I soggetti richiedenti agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 devono sottoscrivere le dichiarazioni come da allegato B ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti:
- l'attestazione di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- la dichiarazione su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;
- l'attestazione della posizione in merito alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per quanto attiene al regime di aiuto di stato SA.46096 (2016/N) non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà cosi come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

2 AZIONI E SPESE AMMISSIBILI

2.1 Azione 2 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate"

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

Localizzazione degli interventi
Gli interventi di cui alla tipologia b) del sottostante elenco possono essere effettuati solo nelle "aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio", ai sensi dell'art. 24 c. 2 del Reg. UE 1305/2013. Il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2016 – 2018", approvato con d.g.r. X/6093 del 29.12.2016, considera "aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio" tutti i boschi all'interno dei Comuni identificati dalle classi di rischio 3, 4 e 5, a prescindere dalla tipologia forestale.
I restanti interventi possono essere condotti ovunque, salvo limitazioni dei bandi delle Comunità montane.

Tipologie d'intervento
a) Interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l'asportazione delle piante malate o morte e lotta diretta agli insetti nocivi.
b) Interventi di prevenzione degli incendi boschivi attraverso il taglio e l'asportazione delle piante secche o deperienti, diradamenti selettivi, spalcature e ripuliture dello strato arbustivo secco.
c) Taglio e asportazione di piante danneggiate da avversità biotiche (attacchi parassitari e fitopatie), abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi;

d) Interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati di cui alla lettera c) attraverso rinnovazione artificiale e piccoli interventi localizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Spese ammissibili

- tagli, abbattimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato
- fornitura del materiale vegetale per la ricostituzione della copertura vegetale (tipologia d)
- lavori di impianto e cure colturali, cure post impianto, delimitazione provvisoria dell'area d'intervento
- progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli interventi

Entità del contributo e spesa ammissibile

Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare dell'aiuto, nella misura massima del 100% della spesa ammessa.

Condizioni

a) Nel caso di interventi in aree danneggiate da patogeni o parassiti, la Comunità montana, nel corso dell'istruttoria, deve formalmente verificare che l'area di intervento rientri nel perimetro dell'area danneggiata dagli stessi secondo le procedure del decreto 10717 del 23 luglio 2018 del dirigente della Struttura "Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna" di Regione Lombardia.
b) Gli interventi in aree percorse dal fuoco devono essere effettuati in boschi inseriti nel catasto comunale delle aree incendiate, obbligatorio ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000.
c) Inoltre, qualora gli interventi riguardino aree percorse dal fuoco da meno di cinque anni, qualsiasi intervento può essere finanziato solo con l'autorizzazione ad eseguire le «*attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche*» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), come da decreto 10717 del 23 luglio 2018. Se l'autorizzazione è di competenza della Comunità montana, questa può essere rilasciata nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto. Se l'autorizzazione è di competenza di un altro Ente, la stessa deve essere allegata alla domanda di aiuto. I bandi delle Comunità Montana possono prevedere che alla domanda di aiuto sia allegata solo la richiesta di autorizzazione all'Ente competente: in questo caso l'autorizzazione deve pervenire alla Comunità Montana entro il termine perentorio stabilito dai bandi.
d) Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "*shapefile*"[9]) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati
e) Superficie massima di intervento, 5 ettari di bosco[10]
f) I bandi delle Comunità montane possono imporre che i lavori sia svolti esclusivamente da:
    a. imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri stati UE;
    b. enti pubblici (in amministrazione diretta).

2.2 Azione 3 "Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)"

Localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere realizzati su superfici esterne al "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi geologici comunali.
Gli interventi devono essere in aree boscate o sul reticolo idrografico minore.

Tipologie d'intervento

Interventi a scala locale di sistemazione idraulico-forestale: interventi di riassetto idrogeologico, di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico minore (ai sensi della d.g.r. 7581/2017 e s.m.i.), finalizzate al mantenimento e al miglioramento del suolo forestale.

Spese ammissibili

[9] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana), citando il numero della domanda appena validata.
[10] Oltre i 5 ettari, sono state attivate l'Operazione 8.3.01 e l'Operazione 8.4.01 del Programma di Sviluppo Rurale.

- realizzazione di lavori di consolidamento preventivo di superfici a rischio di dissesto, relativi a versanti in frana e al reticolo idrografico minore;
- fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
- progettazione e direzione lavori.

Entità del contributo

Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa fra 10.000,00 € e 100.000,00 €. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

Condizioni

1. Gli interventi previsti devono essere realizzati, a parità di efficacia, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Negli interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti devono essere utilizzate solo le specie arboree e arbustive indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (con le eventuali modifiche apportate dai PIF), adatte alla tipologia forestale presente nell'area di intervento e conformi alle direttive regionali sull'ingegneria naturalistica (d.g.r. 6/6586/1995, d.g.r. 7/29567/1997, d.g.r. 7/48740/2000, d.g.r. 7/2571/2000).
3. Le opere di sistemazione idraulico-forestale devono mantenere la loro funzionalità per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
4. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile" [11]) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati.

2.3 Azione 4 "Miglioramenti forestali"

Aiuti per il miglioramento colturale delle foreste previsto dalla pianificazione forestale. Comprende sfolli, diradamenti e manutenzione finalizzati a scopi ambientali o alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Tipologie d'intervento

- sfolli e ripuliture di cedui e fustaie;
- diradamenti e tagli di curazione;
- spalcature;
- tagli di conversione a fustaia di cedui invecchiati;
- sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale con specie autoctone.

Spese ammissibili

a) esecuzione dei lavori di taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco;
b) rinnovazione artificiale: fornitura del materiale vegetale di specie autoctone, impianto e relative cure;
c) interventi accessori, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, rinverdimenti localizzati (con specie erbacee e arbustive), piccole opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
d) progettazione e direzione lavori.

Entità del contributo

[11] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa fra 10.000,00 € e 60.000,00 €. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

Limiti e divieti
Non sono ammessi:
a) I tagli di utilizzazione.
b) I tagli a finalità produttiva, ossia quelli il cui scopo principale è produrre legno a scopo commerciale.
c) La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
d) L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
e) L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
f) Gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

Non sono ammissibili interventi sui castagneti da frutto.

Condizioni
1. Gli interventi sono finanziabili solo se espressamente previsti da Piani di Assestamento Forestale vigenti o scaduti da non più di 10 anni (con riferimento all'anno di apertura del bando della Comunità montana) o da Piani di Indirizzo Forestale approvati e vigenti, limitatamente agli interventi classificati come "indispensabili" o "utili" in base alla d.g.r. 7728/2008, parte 2, paragrafo 4.9 e s.m.i. *e* devono rispettare le priorità di intervento individuate dai Piani stessi.
2. Gli interventi previsti in aree non soggette a Piano di Assestamento Forestale devono seguire i modelli selvicolturali (indirizzi selvicolturali) del Piano di Indirizzo Forestale.
3. Nel caso di interventi il cui richiedente è un Consorzio forestale, gli interventi devono riguardare una superficie maggiore di 5 ha.
4. Gli interventi devono essere attuati:
   a. con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti, nel caso di conversioni ad alto fusto di cedui invecchiati;
   b. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di sfolli e diradamenti;
   c. con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti, nel caso di tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale;
   d. ricorrendo esclusivamente a specie autoctone coerenti con la tipologia forestale presente, nel caso di sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale.
5. I lavori devono essere realizzati da imprese boschive iscritte all'Albo regionale o con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o Stati membri dell'Unione Europea; se il beneficiario è un Consorzio forestale o un Ente Pubblico, i lavori possono essere anche realizzati in amministrazione diretta dal beneficiario stesso.
6. Nel caso in cui il beneficiario sia gestore di un Piano di Assestamento Forestale deve dichiarare (compilando il modulo in allegato G) di rispettare quanto previsto dall'art. 45 del r.r. 5/2007, relativamente all'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.
7. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile" [12]) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati
8. I bandi delle Comunità montane possono imporre che i lavori sia svolti esclusivamente da:
   a. imprese boschive iscritte all'albo regionale di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri stati UE;
   b. consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
   c. enti pubblici (in amministrazione diretta).

2.4 Azione 5 "Taglio esotiche a carattere infestante"

Localizzazione degli interventi
Intero territorio

Tipologie d'intervento

[12] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

Taglio o sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità, e successiva rinnovazione artificiale

Spese ammissibili

a) esecuzione dei lavori di taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco;
b) rinnovazione artificiale: fornitura del materiale vegetale di specie autoctone, impianto e relative cure;
c) interventi accessori, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori: piste forestali temporanee, rinverdimenti localizzati (con specie erbacee e arbustive), piccole opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
d) progettazione e direzione lavori.

Entità del contributo

Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa fra 5.000,00 € e 40.000,00 €. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

Condizioni

1. Sono considerate specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità quelle indicate all'allegato B del regolamento regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali"), come eventualmente integrato o modificato dai Piani di Indirizzo Forestale.
2. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"[13]) con coordinate in sistema geodetico UTM32/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

Limiti e divieti

Non sono ammessi:

a) I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo.
b) I tagli a finalità produttiva, ossia quelli il cui scopo principale è produrre legno a scopo commerciale.
c) La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti.
d) L'impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti.
e) L'impianto di specie coltivate a breve e media durata.
f) Gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) e con le deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

2.5 Azione 6 "Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali"

Tipologie d'intervento

Manutenzione straordinaria di tracciati esistenti inseriti nei Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale, parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestale - ove esistenti - ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008, purché al termine del miglioramento il tracciato mantenga la medesima classe di transitabilità esistente prima dell'inizio dei lavori[14]; i tracciati oggetto degli interventi devo essere registrati nell'applicativo SIVASP nello stato di strada "validata" che certifica la loro regolarità nei confronti della Valutazione Ambientale Strategica.

Spese ammissibili

a) esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del r.r. 5/2007;
b) fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;

[13] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

[14] La manutenzione straordinaria con cambio di classe è infatti finanziata in Lombardia dal PSR, Operazione 4.3.01

c) per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di sbarre di chiusura e di cartellonistica agli accessi delle strade agro-silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
d) progettazione e direzione lavori.

Limiti e divieti
Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:
a) di asfaltatura della sede stradale;
b) di ordinaria manutenzione alla viabilità agro-silvo-pastorale, come indicati all'art. 71, comma 2 del r.r. 5/2007.

Condizioni
1. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
3. Ove tecnicamente possibile, eventuali nuovi tornanti devono essere realizzati in piano e quindi privi di pavimentazione o asfaltatura.
4. La pavimentazione non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale <12%; nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili differenti soluzioni tecniche.
5. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"[15]) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

Entità del contributo e spesa ammissibile
Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa 10.000,00 € e 60.000,00 €. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

2.6 Azione 7 "Costruzione di strade agro-silvo-pastorali"

Tipologie d'intervento
Creazione di nuovi tracciati di classe III (terza) previsti dai Piani della Viabilità Agro-silvo-pastorale, parti integranti dei Piani di Indirizzo Forestale ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008; i tracciati oggetto degli interventi devo essere registrati nell'applicativo SIVASP nello stato di strada "validata" che certifica la loro regolarità nei confronti della Valutazione Ambientale Strategica.

Spese ammissibili
a) esecuzione dei lavori di realizzazione delle strade agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'art. 71, comma 3 del r.r. 5/2007;
b) realizzazione di piccole aree di manovra e/o di deposito provvisorio di materiale legnoso da trasportare a valle;
c) fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
d) per una quota massima del 15% dell'importo dei lavori, realizzazione e posa di barriere e di cartellonistica agli accessi delle strade agro-silvo-pastorali per far rispettare il divieto di transito;
e) progettazione e direzione lavori.

Limiti e divieti
Non sono ammissibili a finanziamento i lavori:
– di asfaltatura della sede stradale;

Condizioni

[15] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

1. La realizzazione dei lavori di consolidamento delle scarpate e di regimazione delle acque superficiali deve essere effettuata, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Le strade agro-silvo-pastorali finanziate devono mantenere la loro finalità e rimanere incluse nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale per almeno cinque anni, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato erogato il saldo del contributo, pena la restituzione dei contributi concessi.
3. Ove tecnicamente possibile, i tornanti devono essere realizzati in piano e quindi privi di pavimentazione o asfaltatura.
4. La pavimentazione non è ammissibile nei tratti con pendenza longitudinale <12%; nei tratti con pendenza longitudinale superiore al 12% e fino al 18% deve essere impiegata solo se non sono possibili differenti soluzioni tecniche.
5. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"[16]) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati

Entità del contributo e spesa ammissibile
Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa fra 30.000,00 € e 200.000,00 €. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

2.7 Azione 9 "Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)"

Azione in regime di Reg. (UE) n. 1407/2013 *de minimis*.

Tipologie d'intervento
a) Aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale scaduti.
b) Redazione di nuovi Piani di Assestamento Forestale.

Spese ammissibili
a) rilievi in loco;
b) analisi di supporto;
c) operazioni di confinazione;
d) identificazione e contrassegnatura degli alberi a invecchiamento a tempo indefinito
e) calcoli e predisposizione del piano;

Condizioni
1. Sono finanziabili per l'aggiornamento esclusivamente i Piani di Assestamento:
   a) che riguardano superfici a bosco produttive di almeno 100 ettari;
   b) in cui, nell'ultimo periodo di validità, è stata utilizzato almeno il 50% della ripresa prevista dal Piano stesso oppure il 30% della ripresa e il 50% delle migliorie (in termini di importi), come risultanti dal Libro Economico.
2. Sono finanziabili per nuovi piani di assestamento esclusivamente su aree che non sono mai state oggetto di pianificazione e con almeno 500 ettari di boschi produttivi. La proprietà può essere unica, collettiva o di più persone (fisiche o giuridiche) associate o costituita da terreni conferiti in gestione a un unico Consorzio Forestale.
3. I Piani di assestamento forestale devono essere definitivamente approvati dall'Ente forestale competente entro i termini indicati ai punti 6 e 7, pena la decadenza e la restituzione dei fondi maggiorati dei relativi interessi legali.
4. I Piani di Assestamento Forestale devono essere aggiornati secondo i criteri approvati con decreto n. 11371 del 01.12.2014 - Approvazione dell'elaborato "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale di Regione Lombardia" e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota prot. M1.2018.0009477 del 12/02/2018, che prevede, fra l'altro, l'invio dei Piani a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, e ad ERSAF per una prima verifica dei dati già al momento della consegna della prima bozza.
5. Le particelle devono essere delimitate sul terreno, anche in maniera sommaria per le particelle fisiografiche.

[16] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

6. Il soggetto beneficiario deve consegnare, entro tre anni dall'ammissione a finanziamento, la copia definitiva del Piano, completa di tutti i pareri necessari, all'Ente Forestale competente per l'approvazione, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
7. Il piano deve essere approvato entro i successivi dodici mesi, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
8. La relazione e le tabelle dei dati dei piani vanno redatti in formato A4, stampati in fronte/retro. Le tavole devono trovare alloggiamento in apposita tasca.
9. La copertina, rigida, deve avere come titolo "Piano di Assestamento Forestale della proprietà ……." e i riferimenti di legge (art. 47 l.r. 31/2008). Il colore della copertina deve essere: rossa per i piani nel territorio montano in provincia di Brescia, verde scuro per i piani nel territorio montano in provincia di Bergamo, marrone per i piani nel territorio montano in provincia di Sondrio, blu per i piani nel territorio montano in provincia di Como, azzurra per i piani nel territorio montano in provincia di Lecco, grigia per i piani nel territorio montano dell'Oltrepò pavese, arancione per i piani nel territorio montano della provincia di Varese, verde chiaro per i piani della pianura a ovest dell'Adda, gialla per i piani della pianura a est dell'Adda.
10. Allegato al piano va fornito un dischetto coi dati cartografici (poligoni digitali in formato "*Shapefile*" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84) e con tutti gli elaborati, in formato pdf e in formato aperto.
11. Una copia integrale del piano (cartografia e dischetto) deve essere consegnata a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, contestualmente all'approvazione, a responsabilità della Comunità Montana, che può delegare l'eventuale Parco che approva il piano.

Entità del contributo e spesa ammissibile
Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa nei limiti riportati nella sottostante tabella. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa.

Superficie boscata in ettari		**Spesa massima ammissibile per revisione (€)**	**Spesa massima ammissibile per nuovo piano (€)**
da 100,00	a 500	15.000,00	Non finanziabile
da 500,01	a 1.000	30.000,00	36.000,00
da 1000,01	a 1.500	45.000,00	55.000,00
da 1.500	in poi	60.000,00	72.000,00

2.8 Azione 10-11 "Aggiornamento dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF), ivi compreso il piano VASP"

Non costituisce Aiuto di Stato.

Tipologie d'intervento
a) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di variante (soggetta a VAS)
b) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di modifica (esclusa dalla VAS)
c) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di rettifica (esclusa dalla VAS)

Spese ammissibili
a) rilievi in loco;
b) analisi di supporto;
c) gestione della fase di VAS;
d) calcoli e predisposizione del piano;

Condizioni

1. I Piani di Indirizzo Forestale, ini compresi i Piani VASP che ne costituiscono parte integrante, devono rispettare le condizioni di cui alla d.g.r. n. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 "Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale" e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota prot. M1.2018.0009477 del 12/02/2018, che prevede, fra l'altro, l'invio dei Piani a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, e ad ERSAF per una prima verifica dei dati già al momento della consegna della prima bozza.
2. Nel caso sia aggiornato il piano VASP, è necessario che per ogni singola strada di nuova realizzazione, per ogni singola strada per il quale è previsto il passaggio di classe e per ogni singola strada per il quale è previsto il prolungamento, sia indicato il grado di importanza e il grado di urgenza secondo i parametri della d.g.r. n. VIII/7728/2008; non più di un terzo interventi dovrà essere indicato con grado di massima urgenza e non più di metà col grado di massima importanza.
3. Il piano deve essere approvato entro il seguente termine, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali:
   a) Ventiquattro mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di rettifica;
   b) Trentasei mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di modifica;
   c) Quarantotto mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di variante;
4. Allegato al piano va fornito un dischetto coi dati cartografici (poligoni digitali in formato "*Shapefile*" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84) e con tutti gli elaborati, in formato pdf e in formato aperto.

Entità del contributo e spesa ammissibile
Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa nei limiti riportati nella sottostante tabella. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa:

Procedura	Solo piano VASP	Senza Piano VASP	PIF Intero
Rettifica	5.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Modifica	6.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Variante	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €

2.9 Azione 12 "Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale

Azione in regime di Reg. (UE) n. 1407/2013 *de minimis.*
Al fine di evitare ripercussioni negative sui prezzi di mercato, la presente Azione potrà essere aperta dalle Comunità Montane solo quando la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia comunicherà via pec alle Comunità Montane la fine del periodo contingente legato alla tempesta Vaia.

Tipologie d'intervento
Sostegno finanziario alle utilizzazioni boschive previste dai Piani di Assestamento Forestale in vigore o scaduti da non più di 10 anni[17].

Spese ammissibili
a) Esecuzione dei lavori di taglio, abbattimento, concentramento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
b) Predisposizione del progetto di taglio, contrassegnatura e direzione lavori
c) Identificazione e contrassegnatura degli alberi a invecchiamento a tempo indefinito

Limiti e divieti
Non sono finanziabili gli interventi:
a) relativi alla rinnovazione successiva al taglio di utilizzazione;
b) in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei Piani di Assestamento Forestale nel cui ambito avviene l'utilizzazione (anche se scaduti);

[17] Pertanto, un bando aperto nel 2019 può considerare PAF scaduti al massimo nel 2009, un bando aperto nel 2020 può considerare PAF scaduti al massimo nel 2010.

c) in boschi classificati come "ben serviti" o "scarsamente serviti" dai Piani di Assestamento Forestale, salvo il caso di piste temporanee di esbosco e di linee di esbosco aereo;
d) esclusi dal finanziamento dai piani di indirizzo forestale;
e) a macchiatico positivo.

Condizioni

1. Gli interventi sono finanziati nelle aree con Piano di Assestamento Forestale vigente o scaduto da non oltre 10 anni solo in boschi, dove la superficie di tagliata, ad esclusione delle linee di esbosco o di piste temporanee di esbosco, ricada interamente nella classe III di accessibilità (zone non servite).
2. Alla domanda di pagamento va allegata una relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori, corredata dalla cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile" [18]) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati eseguiti i lavori finanziati
3. Il progetto deve identificare, fotografare e georeferenziare, con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84, gli "*alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*" (art. 24 r.r. 5/2007)[19].

Entità del contributo

Accessibilità	Contributo unitario massimo (€/mc lordo)	Contributo minimo complessivo	Contributo massimo complessivo
Boschi non serviti	16,00	3.000 €	30.000 €

I bandi delle Comunità montane possono prevedere contributi unitari per metro cubo di legname lordo inferiori a 16,00 € / ettaro o escludere dal bando determinate particelle in previsioni del loro probabile valore di macchiatico positivo.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alle Comunità Montane, in qualità di Enti forestali cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

Il mancato rispetto delle presenti procedure e disposizioni nell'allestimento dei bandi da parte delle Comunità Montane comporterà la revoca del finanziamento assegnato, anche nel caso lo stesso fosse già stato impegnato o erogato a favore dei beneficiari finali.

3.1 Bandi delle Comunità Montane

Le Comunità Montane provvedono a emanare uno o più bandi, definendo in particolare:

- le azioni finanziabili;
- la percentuale di contributo, nei limiti dei massimali delle presenti procedure unificate;
- i criteri per la selezione delle domande;
- le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta "ultima domanda finanziabile".

Le Comunità Montane devono rendere pubblici i bandi a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all'Albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.
Le Comunità Montane informano dell'approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, DG Enti Locali e DG Ambiente), la Provincia di Sondrio (se territorialmente interessata) e gli Enti gestori dei Parchi, delle Riserve e dei Siti natura 2000, i Comuni e le Unioni di Comuni, nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (es. ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

[18] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)
[19] La posizione degli alberi sarà poi pubblicata sul Geoportale della Lombardia

3.2 Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane

Nei propri bandi, le Comunità Montane devono indicare l'importo delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive proprie, con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla notifica.
Potranno essere utilizzate le risorse derivanti da:

a) monetizzazione di interventi compensativi, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
b) sanzioni in materia forestale, di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008, salvo diversa previsione nei PIF;
c) altre sanzioni in materia ambientale (es. l.r. 86/1983 e l.r. 10/2008);
d) proventi delle utilizzazioni boschive;
e) proventi dai piani di assestamento forestale;
f) altre risorse proprie.

Le risorse possono essere impiegate nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla relativa normativa.

Le risorse vanno destinate all'integrazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per cofinanziare gli interventi, per i quali non può essere in alcun modo variata la percentuale di aiuto erogabile. Nel caso in cui sia la Comunità montana la beneficiaria dell'intervento, questa può invece coprire la percentuale di spese non coperta dal contributo dalle risorse sopra descritte.
Nel caso di integrazione con risorse finanziarie proprie, le Comunità Montane dovranno specificare chiaramente la fonte di finanziamento delle domande ammesse a contributo: fondi regionali oppure fondi propri (quali).

3.3 Criteri di selezione

1. I bandi delle Comunità Montane devono definire i criteri per la formazione delle graduatorie e i relativi punteggi.
2. I punteggi di selezione devono rispettare i vincoli normativi, dando pertanto priorità, compatibilmente col rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per ogni azione, ai seguenti interventi (l'elenco può non essere esaustivo):
   a) "Indispensabili" rispetto a quelli "Utili" in base ai piani forestali;
   b) "Urgenti" rispetto a quelli "mediamente urgenti" in base ai piani forestali;
   c) di filiera, ai sensi dell'art. 2 c. 2 e art. 11 c. 3 bis della l.r. 31/2008;
   d) i cui beneficiari sono imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, ai sensi dell'art. 8 c. 3 bis della l.r. 31/2008;
   e) «realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica» ai sensi dell'art. 50 c. 10 della l.r. 31/2008;
   f) nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 della l.r. 86/1983;
   g) realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile (FSC o PEFC), ai sensi dell'art. 50 c. 10 della l.r. 31/2008.
3. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere formulati su base oggettiva verificabile (es. facendo riferimento a cartografie pubblicate nel Geoportale della Lombardia) e posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
4. Per tutte le tipologie di azione la Comunità Montana deve stabilire il punteggio massimo raggiungibile;
5. Per ogni tipologia la Comunità Montana può stabilire un punteggio minimo sotto il quale la domanda, pur in presenza di istruttoria positiva, non sarà finanziata.

3.4 Presentazione delle domande

3.4.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce "Beneficiari", nella tabella di cui al paragrafo 1.3.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Qualora fosse la Comunità Montana a richiedere l'aiuto (Azioni 3 e 6), il ricevimento dell'istanza e il trattamento della stessa sarà affidato alla Provincia di Sondrio o, nel restante territorio, a Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale competente.

3.4.2 Tempi e modalità di presentazione

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana di competenza o alla Regione Lombardia, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal Bando della Comunità montana.

La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 25-26** l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
- scegliere una delle Azioni previste dal Bando della Comunità Montana competente**;**
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo,** con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.
La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Si tenga presente che SISCO non è in grado di protocollare le domande presentate alle Comunità montane o alla Provincia di Sondrio: pertanto tali enti dovranno procedere alla protocollazione delle domande presentate a SISCO.

Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica azione ed un singolo intervento.

I bandi delle Comunità Montane definiscono il numero massimo di domande che ogni richiedente può presentare, suddiviso per azione. In mancanza, ogni richiedente può presentare una sola domanda per Azione e qualora ne presenti più di una, vale l'ultima presentata.

3.4.3 Documentazione da allegare alle domande

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa all'Ente competente, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto/relazione inerente ai lavori e altra documentazione tecnica o amministrativa stabilita dalle singole Comunità Montane in relazione alla tipologia d'intervento.
   Il progetto deve contenere la cartografia in formato "Shapefile" [20] georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori;
2. computo metrico estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi.
3. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada (non richiesto per tipologie 10 e 11);
4. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", parere di cui al paragrafo 1.5;
5. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato (Allegato A);
6. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in *de minimis*, solo per le Azioni 9 e 12 (Allegato B);
7. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IVA tra le spese sostenute per gli interventi (Allegato C);
8. per gli interventi in aree soggette a piano di assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. 45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).
Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.
La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento entro 10 giorni, trascorsi i quali pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

3.4.4 Errore palese

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.
Sono considerati errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, diversa dalla percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale, senza necessità di presentazione della domanda di errore palese.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata all'Ente competente che, verificato che lo stesso rientra nelle casistiche sopra riportate, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

[20] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

3.5 Istruttoria delle domande

3.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli "**Enti istruttori**", ossia:
- dalle Comunità Montane competenti per territorio;
- da Regione Lombardia, UTR competente, o dalla Provincia di Sondrio, per il territorio di competenza, quando il richiedente il contributo è una Comunità Montana.

La Comunità Montana competente provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le Comunità Montane e la Regione Lombardia provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:
- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti procedure unificate e nei bandi delle Comunità Montane;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la determinazione della spesa ammissibile[21] a finanziamento e del contributo concedibile;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del **verbale di istruttoria** iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
- il punteggio complessivo assegnato e il dettaglio di come è stato determinato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà, tramite PEC, il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti istruttori valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.
A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

[21] Nei casi in cui non si adottino i costi standard del PSR, si ricorra al "Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019" approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca qui).

Regione Lombardia (UTR) e Provincia di Sondrio comunicheranno alle Comunità Montane interessate gli esiti istruttori di competenza.

3.5.2 Approvazione degli esiti istruttori

Entro il termine stabilito dai bandi, le Comunità Montane provvederanno ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato D):

a. elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
b. graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
   - importo totale richiesto;
   - importo totale della spesa ammessa;
   - punteggio assegnato;
   - contributo concesso, per le domande finanziate;
   - fonte di finanziamento, specificando i fondi regionali e i fondi propri, provenienti dal riparto regionale o dalla Comunità Montana.

Le domande presentate istruite favorevolmente devono essere finanziate integralmente: non è ammesso il finanziamento di solo una parte della domanda.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP) al fine di garantire la tracciabilità delle spese. Il CUP è assegnato dalla Comunità montana ai soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a "staccarlo".

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi, tramite PEC ad agricoltura@pec.regione.lombardia.it e anticipati via email (non pec) a foreste@regione.lombardia.it , a Regione Lombardia - D.G. Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.5.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento

Le Comunità Montane pubblicheranno il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente ed entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria comunicheranno ai beneficiari l'ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

3.5.4 Validità delle domande

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura dei bandi per la presentazione delle istanze di aiuto, fermo restando che le ultime ammissioni a finanziamento dovranno avvenire entro la scadenza della validità del presente regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2021.

A seguito di rinunce o decadenze da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, le Comunità Montane utilizzeranno gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l'ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata.

3.6 Iter progetti esecutivi

3.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono consegnare via pec il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici o soggetti alle procedure di evidenza pubblica, anche dell'atto formale di approvazione, entro il termine stabilito dagli Enti istruttori e comunque il termine stabilito dai bandi delle Comunità Montane, decorrente dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L'ente istruttore può concedere una proroga per motivi non riconducibili alla negligenza del beneficiario.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

3.6.2 Verifica dei progetti esecutivi

Gli Enti istruttori procedono alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

3.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi

Al termine della valutazione del progetto esecutivo gli Enti istruttori inviano ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione coi seguenti elementi:
- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

3.7 Esecuzione dei lavori

3.7.1 Denuncia di taglio informatizzata

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB.
La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, all'indirizzo internet http://www.denunciatagliboschi.servizirl.it, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.
La domanda di taglio deve essere corredata:
- di un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando della Comunità Montana.

3.7.2 Varianti in corso d'opera

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Non sono considerate varianti:
1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali:
   a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti;
   b) trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;
   c) altre situazioni indicate nei bandi delle Comunità Montane.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportano:
1) modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;
2) che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle presenti procedure unificate o dei bandi delle Comunità montane.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate all'Ente competente, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici. I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti.
Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta all'Ente istruttore.

Il beneficiario deve inoltrare all'Ente istruttore, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, all'Ente istruttore un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SISCO).

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

3.7.3 Proroga ultimazione lavori

In presenza di fondate motivazioni non riconducibili alla negligenza del beneficiario, può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati all'Ente istruttore e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito, di cui al paragrafo 3.9.2.

3.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

Sono ammissibili:

- le spese presenti all'interno di "costi standard" o, in mancanza o in alternativa, del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi[22], nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in caso eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezziario in esame.
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese generali specificate al paragrafo seguente.

Le spese previste dai "costi standard" definiti per il Programma di Sviluppo Rurale, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1, punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013sono ammissibili nei limiti previsti dai costi standard stessi.
La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi alla presente deliberazione sono riportati nell'Allegato L al Programma di Sviluppo Rurale[23].

Nel caso di voci di spesa non indicate nell'Allegato L (cioè per le quali non esiste il costo standard):

[22] Nei casi in cui non si adottino i costi standard del PSR, si ricorra al "Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019" approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca qui).

[23] Certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma di Sviluppo Rurale)

- se effettuate in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o dell'Ente pubblico beneficiario, questi devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- negli altri casi (compresi per i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.
Nei casi in cui non si adottino i costi standard, per la determinazione dei costi si fa riferimento al "Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2019" approvato da Regione Lombardia col decreto n. 14785 del 15.10.2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie ordinaria del 21.10.2019 (clicca qui).

3.8.1 Spese generali

Sono ammissibili le spese per:
a. la progettazione degli interventi, comprese le analisi tecniche specialistiche ritenute necessarie dal progettista o imposte dalle Autorità;
b. la predisposizione delle linee d'indirizzo per la stesura del piano di sicurezza del cantiere e di coordinamento, quando previsto dalla normativa;
c. la direzione dei lavori, anche in caso di lavori in amministrazione diretta.

Le spese generali **non possono superare il 15% dell'importo dei lavori**, calcolato al netto dell'IVA[24].
I bandi delle Comunità montane possono stabilire, per le singole Azioni, percentuali massime di spese generali inferiori al massimale sopra riportato, preferibilmente per scaglioni di spesa ammessa.
Le spese devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto.

3.8.2 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte[25].
All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C).

3.8.3 Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:
- dell'effettuazione della "*Visura Deggendorf*" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a verifica di quanto dichiarato dal beneficiario;
- della registrazione dell'importo erogato sul citato Registro, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012;
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice Antimafia, ove richiesta.

Dei predetti controlli e dell'effettuazione della registrazione dei dati nel pertinente Registro, ne viene data evidenza nell'atto di erogazione del contributo.

[24] Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara "esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo" svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016.
[25] Ai sensi del punto 86 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01),

Le domande di anticipo, SAL e saldo vanno presentate a SISCO, caricando la documentazione necessaria sotto indicata. Tutti i documenti firmati dal Direttore dei Lavori o da altri professionisti devono essere firmati elettronicamente o digitalmente.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche, redigono e sottoscrivono il verbale, controfirmato dal responsabile del procedimento.
L'ente istruttore competente comunica l'esito delle verifiche ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono presentare tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal responsabile del procedimento.
Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli enti istruttori competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC)[26] e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia[27].
La certificazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una pubblica amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico.
L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

3.8.4 Anticipo

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima dell'50% dell'importo del contributo concesso, secondo quanto stabilito dai bandi delle Comunità Montane.

Alla richiesta devono essere allegati:
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

3.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)

I beneficiari, che non hanno richiesto e ottenuto l'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- nel caso si utilizzino i costi standard, dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura, con riferimento ai costi standard stessi;
- nel caso non si utilizzino i costi standard, fatture[28] quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso non si utilizzino i costi standard e si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:
  a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;

[26] Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).
[27] Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. La CM deve verificare la validità della documentazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento
[28] I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1..

La rendicontazione per costi standard non è ammessa per gli Enti di diritto pubblio[29].

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente.

3.8.6 Saldo

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare all'Ente competente la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- nel caso si utilizzino i costi standard, dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura, con riferimento ai costi standard stessi;
- nel caso non si utilizzino i costi standard, fatture[30] quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso non si utilizzino i costi standard e si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:
  a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
  b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC, antimafia, ecc.);
- ulteriore documentazione prevista dai bandi della Comunità Montana;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnato;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;
- cartografia in formato "*Shapefile*[31]" georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo.

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.
Gli Enti effettueranno l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori e, a campione (per le tipologie ove è previsto), la verifica dell'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.
Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo (al netto del ricavato del materiale legnoso), comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.
Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzi standard o prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta

Gli Enti Pubblici e i Consorzi forestali, che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante **prospetti analitici**, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

[29] La rendicontazione per costi standard può invece essere adottata dai Consorzi forestali. Gli Enti pubblici possono quindi usare i costi standard in sede di progetto, ma devono rendicontare con fatture o secondo le regole dell'amministrazione diretta, a seconda dei casi, nei limiti di spesa del costo standard.
[30] I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.
[31] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture, mandati di pagamento, documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti e liberatorie. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzi standard o prezzario o analisi dei prezzi).

3.8.7 Svincolo della polizza fidejussoria

La polizza fidejussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta del funzionario incaricato. La richiesta di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario**.**

3.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario

3.9.1 Decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- realizzazione di investimenti con spesa ammessa inferiore alla soglia minima indicata per le singole azioni;
- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dall'Ente competente, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- violazione del divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento;
- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF), dell'Azione 6 (Manutenzione strade) e dell'Azione 7 (Realizzazione strade);
- non veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, l'Ente istruttore comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.
In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

3.9.2 Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo[32], ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'Ente istruttore, mediante PEC.
Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. La restituzione delle somme già ricevute non è dovuta in caso di cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Ente istruttore abbia già:
- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

3.9.3 Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

[32] La rinuncia può essere solo totale. In caso si intenda rinunciare parzialmente, è necessario presentare domanda di variante.

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

L'Ente istruttore istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali, dalle procedure unificate e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente istruttore comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
In caso di accoglimento delle osservazioni, l'ente istruttore ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

L'ente istruttore, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

L'ente istruttore istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, l'Ente istruttore inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

3.10 SISCO

La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi fornirà via pec alle Comunità Montane eventuali informazioni a integrazione del presente decreto.

3.11 Svolgimento dei controlli

Se l'Ente istruttore dispone di personale a sufficienza, è opportuno che tutti i controlli previsti a carico di una domanda non siano effettuati dallo stesso funzionario dell'Ente istruttore, ma che vi sia alternanza di funzionari diversi, in particolare tra le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda e del progetto) e di accertamento degli interventi realizzati (verifica finale).

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli aiuti. Per la verifica del rispetto

dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturali.

3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane

3.12.1 Monitoraggio annuale

Le Comunità Montane hanno l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto da Regione Lombardia, D.G. Agricoltura.
Le Comunità montane devono dichiarare l'esatto ammontare delle economie di impegno e delle economie di spesa che deve essere restituite a Regione Lombardia.
In fase di monitoraggio finale degli interventi, dovrà essere trasmessa alla D.G. Agricoltura la cartografia in formato "Shapefile" [33] georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati effettuati i lavori[34].

3.12.2 Rendicontazione finale

I lavori finanziati con il riparto 2019 devono essere liquidati dalle Comunità Montane entro il **31 dicembre 2022** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2023**.
I lavori finanziati con il riparto 2020 devono essere liquidati dalle Comunità Montane entro il **31 dicembre 2023** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2024**.
I lavori finanziati con l'eventuale riparto 2021 devono essere liquidati dalle Comunità Montane entro il **31 dicembre 2024** e devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il **31 gennaio 2025**.

I fondi non impegnati e le economie di spesa riscontrate in sede di accertamento finale dovranno essere restituite alla Regione Lombardia secondo le modalità che verranno comunicate dalla Struttura competente della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

4. RIPARTI

Le somme di competenza degli anni 2020 ed eventualmente 2021 saranno ripartite da Regione Lombardia alle Comunità Montane appena ricevuti i monitoraggi di cui al paragrafo 3.12, nonché gli altri monitoraggi previsti (autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi, proventi dei piani di assestamento, sanzioni introitate per danni ai boschi e ai terreni soggetti al vincolo idrogeologico).

ALLEGATI

SCHEDA INFORMATIVA
Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
Allegato B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'
Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.
Allegato D - MODELLI GRADUATORIE

[33] I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)
[34] Regione Lombardia utilizzerà le cartografie per produrre uno strato informativo riportante i boschi oggetto di contributo pubblico, che sarà pubblicata sul Geoportale regionale.

Allegato E - PROSPETTO VARIANTI
Allegato F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Allegato G – DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DEI PROVENTI DEI PIANI DI ASSESTAMENTO

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
(Nome Cognome)

nato/a a _____ (____) il ____ /_____ / _____
(Comune) *(Prov.)* *(gg/mm/aaa)*

residente in _____ (____) _____ _____
(Comune) *(Prov.)* *(Via, Piazza, ecc.)* *(n.)*

in qualità di:

☐ legale rappresentante della società
_____
(Ragione sociale)

☐ titolare dell'impresa
_____
(Denominazione)

con sede in: _____ (____) _____ _____
(Comune) *(Prov.)* *(Via, Piazza, ecc.)* *(n.)*

Tel. _____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

☐ di non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile

[*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]

☐ di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,

☐ di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando
[*se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	____ /____ / _____
_____	_____	€ _____ , ____	____ /____ / _____
_____	_____	€ _____ , ____	____ /____ / _____

inoltre

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

_____

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la **sottoscritto/a:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo, come modificato dal Reg. UE 316/2019
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione**

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[35], altre imprese.

☐ che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta analoga dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta analoga dichiarazione:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale
che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___ ;
☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[36];

35 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)
36 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[37].
(Aggiungere righe se necessario)

n.	**Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'**	**Ente concedente**	**Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione**	**Provvedimento di concessione e data**	**Reg. UE** 'de minimis'[38]	**Importo dell'aiuto 'de minimis'**		**Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi**
						Concesso	**Effettivo**[39]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

Sezione C – settori in cui opera l'impresa
☐ che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
☐ che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
☐ che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

[37] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[38] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto de minimis: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
[39] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez.B).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti '*de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**
Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *'de minimis'* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").
Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.
Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *'de minimis'*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *'de minimis'* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010
All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010
Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *'de minimis'* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *'de minimis'* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *'de minimis'* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *'de minimis'* imputato al ramo ceduto.
Sezione C: Campo di applicazione
Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *'de minimis'*.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *'de minimis'* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 €, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____ *(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)*
in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti '*de minimis*' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 '*de minimis*' generale
- Regolamento n. 1408/2013 '*de minimis*' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 '*de minimis*' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 '*de minimis*' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*;

DICHIARA[40]

☐ **1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'.*

[40] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'.*
(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il '*de minimis*'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE '*de minimis*'[41]	Importo dell'aiuto '*de minimis*'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[42]	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione di dati personali)* e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

_____

[41] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[42] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DETRAIBILITA' I.V.A.

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____,

Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di

_____,

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), relativa alle spese per gli interventi previsti nella domanda di aiuto, è:

[*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]
☐ interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

☐ parzialmente detraibile nella percentuale del _____% (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

☐ non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

☐ non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

SI IMPEGNA

altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

_____

ALLEGATO D

MODELLI GRADUATORIE

GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA .....

N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	RICHIEDENTE	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)

GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA .....

											RISORSE REGIONE		RISORSE COMUNITA' MONTANA	
N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	BENEFICIARIO	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)	SPESA AMMESSA (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	Risorse Regione	Risorse Regione da Monetizzazione interventi Compensati	Monetizzazione interventi Compensati	Altri fondi CM

TIPOLOGIA BENEFICIARIO

CODICE	TIPOLOGIA
1	ENTE PUBBLICO
2	PRIVATO
3	CONSORZIO FORESTALE
4	IMPRESA AGRICOLA
5	IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO DELLE IMPRESE BOSCHIVE DI REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO E

PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

_____

Firma del beneficiario

_____

ALLEGATO F

da allegare alla domanda di pagamento di saldo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____,

Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di

_____,

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

- di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;

- ☐ di essere ☐ di non essere
  destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

  se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero [*deve essere sottoscritta una sola alternativa*]:
  ☐ di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero,
  ☐ di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

_____

ALLEGATO G

da allegare alla domanda di aiuto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il ____/____/____, residente nel Comune di _____

Provincia _____ via _____,

Codice Fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante di

_____,

Codice Fiscale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____, presentata il ____/____/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

con riferimento al piano di assestamento forestale di ……..

di rispettare l'obbligo di accantonamento del 30% degli utili dei piani di assestamento forestale previsti dall'art. 45 c. 1 del r.r. 5/2007;

di aver accantonato complessivamente la somma totale di € ……,……

di aver speso tale accantonamenti nel rispetto dall'art. 45 c. 4 del r.r. 5/2007 e in particolare per ……
……..
……..
……..
……..

Luogo e data…….

Il segretario generale o dirigente competente

(Nome, cognome, firma e timbro dell'ente)